LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA E LA SUA EVOLUZIONE

La Fondazione è una figura giuridica nata e strutturatasi in un contesto di "civil law", soprattutto con le legislazioni di Germania, Olanda, Belgio, Liechtenstein, Austria e Panama, adottata con limiti e normative specifiche da altri paesi come Italia, Francia e Spagna e, invece, con ulteriori allentamenti in altri paesi e paradisi fiscali di "common law".
Nel nostro contesto normativo le fondazioni sono regolate, al di fuori dei casi codificati da leggi speciali, dagli articoli dal 14 al 35 del codice civile e possono considerarsi una persona giuridica dotata di un patrimonio separato rispetto a quello del fondatore e del consiglio direttivo o assemblea dei partecipanti, che viene amministrato nell'interesse del raggiungimento di uno scopo. La peculiarità tutta italiana è che questo scopo deve essere di interesse generale o di pubblica utilità, elemento imprescindibile perché la Fondazione abbia il riconoscimento che ne garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta. Esistono diversi tipi di fondazioni, quelle di famiglia tendono a coniugare successione e protezione del patrimonio. Lo fanno perfettamente in alcuni ordinamenti esteri, meno in quello italiano.

Dal libro "Eredità VIP. Casi famosi di eredità contese"
con la consulenza legale dell'Avv. Edoardo Tamagnone
(vedi pag. 3 di questo numero)

LA FONDAZIONE DI FAMIGLIA

L'art. 28 del codice civile cita le "fondazioni di famiglia", derogando per loro ad alcune norme valide in generale per le fondazioni. La dottrina dominante ritiene che la fondazione di famiglia sia ammissibile solo se costituita per la realizzazione di scopi di pubblica utilità.
Con riferimento a tale concetto, l'art. 699 del codice civile, infatti, legittima sostanzialmente una disposizione testamentaria con oggetto un'erogazione perpetua solo in presenza di una finalità appunto di "pubblica utilità".
Negli ultimi anni si è modificata l'interpretazione del concetto, ritenendo che non di pubblica utilità deve trattarsi ma di "notevole utilità" o di "utilità sociale". Non a caso le fondazioni di famiglia di cui sono noti gli statuti e che detengono pacchetti azionari di riferimento di società operative, oltre a finalità filantropiche, si pongono l'obiettivo di evitare dissidi fra eredi che possano compromettere la continuità della società e dell'azienda, con conseguenze socialmente rilevanti.
Questo viene tenuto in ampio conto soprattutto nel caso di titolari senza coniuge (o unito civilmente) né discendenza diretta, dove gli scenari futuri generano davvero preoccupazioni concernenti il futuro dell'azienda, dei lavoratori e dell'indotto, tanto da indurre valutazioni successorie che comprendono la costituzione di una fondazione. Come nel caso di Giorgio Armani con la GA Foundation.
Secondo una parte della dottrina, nella Fondazione familiare appare sufficiente il perseguimento di uno scopo che non sia individuale ma collettivo, intendendosi per utilità collettiva non necessariamente una collettività estesa. E' sufficiente che i beneficiari della fondazione siano non i discendenti del fondatore in quanto tali, ma solo in quanto versino in una particolare situazione soggettiva prevista dal legislatore (meritevolezza, indigenza, ecc.).

La Fondazione deve sostenere una finalità collettiva, ma non necessariamente universale

COSTITUZIONE

La Fondazione si può costituire presso un notaio con un atto pubblico fatto in vita dal fondatore oppure per via testamentaria, quindi essere contenuta tra le disposizioni di un testamento e avere pertanto validità a partire dalla morte del testatore.

Con l'atto costitutivo il fondatore deve:

- individuare lo scopo della Fondazione;
- destinare un certo patrimonio al perseguimento di questo scopo, destinazione a tutti gli effetti spossessante nei confronti del precedente titolare e irreversibile;
- destinare e definire i mezzi finanziari per l'amministrazione del patrimonio;
- definire lo Statuto in qualità di regolamento; per esempio, destinando la presenza dei famigliari all'interno della Fondazione, nel caso di fattispecie di famiglia, anche in forma vitalizia, e chi la dirige o la dirigerà in futuro (per esempio, tramandando il ruolo di erede in erede e di generazione in generazione). Nel caso di Fondazioni con finalità artistiche, spesso destinatarie di collezioni d'arte private, lo scopo di interesse generale è la ricerca artistica o la protezione delle opere o ancora la promozione di un determinato artista o della cultura artistica in generale.

Lo statuto può definire chi siede nel consiglio di amministrazione (famigliari, consulenti o professionisti terzi) garantendo così alla famiglia o a persone di fiducia una certa influenza nella conduzione della Fondazione e sulla tutela della collezione.

LE LIMITAZIONI NORMATIVE E CULTURALI

- La costituzione di una Fondazione in Italia non può ledere quote di legittima.
- Il recente caso Zuckerberg, il quale in occasione della nascita della figlia ha deciso di donare il 99% del suo pacchetto azionario Facebook alla Fondazione Chan Zuckerberg Initiative, per la promozione del potenziale umano e dell'uguaglianza, sostenendo che non voleva che tutto quel denaro rovinasse la vita della figlia come è successo a molti ereditieri, non sarebbe possibile in Italia.

Almeno non in presenza di eredi legittimi.

Sarebbe possibile costituire una Fondazione con quegli stessi obiettivi e come Zuckerberg disporre perché la propria figlia sieda nel consiglio di amministrazione e amministri il patrimonio della Fondazione.

Ma non si potrebbe conferire il 99% dei propri beni alla Fondazione, solo la cosiddetta quota disponibile.

Francia e Spagna si comportano allo stesso modo riguardo la Fondazione di famiglia, ma in altri paesi come Olanda e Germania, invece, si può costituire una Fondazione di famiglia per qualsiasi scopo lecito. Ad esempio per l'educazione dei figli oppure per erogare rendite ai membri della famiglia.

FAMILIENSTIFTUNG

Il modello "classico" della fondazione privata di famiglia nel contesto straniero di civil law è quello del Principato del Liechtenstein, denominata **Familienstiftung**, l'equivalente funzionale di un trust di famiglia con allentamenti, anche molto ampi, delle posizioni giuridiche dei beneficiari e un ampliamento notevole dei poteri riservati al fondatore, decisamente al di là di quelli che potrebbe avere il disponente in un trust.

La **Familienstiftung** è costituita da un fondatore nell'interesse di una catena di beneficiari di cui il primo potrebbe anche essere il fondatore stesso, alla sua morte subentrando un secondo beneficiario, alla cui morte un terzo, ecc. L'ultimo della catena può essere un ente beneficiario.

Può essere costituita da chiunque, anche residente in paese diverso dal Liechtenstein. Pare che la famiglia Agnelli abbia una **Familienstiftung** in Liechtenstein che si tramanda di generazione in generazione, alla quale le cronache hanno spesso fatto riferimento, su suggerimento della figlia Margherita Agnelli, come all'esistenza di un fondo ereditario estero.

Altra fattispecie propria dell'ordinamento del Liechtenstein è la **Anstalt**, fondazione che dà la possibilità dello scopo di lucro, estraneo a tutte le altre forme di fondazione europee.

UN NUOVO GENERE DI FONDAZIONE

In Italia si fa una grande distinzione tra Fondazioni, dove prevale l'elemento patrimoniale, e Associazioni, dove prevale invece l'elemento personale. In entrambi i casi la finalità deve essere meritoria di tutela.

Nel primo caso viene messo un patrimonio al servizio di uno scopo, nel secondo si uniscono delle persone per il perseguimento di uno scopo.

Negli ultimo 10 anni si sta diffondendo un nuovo strumento non previsto dal legislatore ma che ormai ha valenza di prassi, la **Fondazione di partecipazione**, che unisce l'elemento patrimonio, proprio della fondazione, a quello personale, proprio dell'associazione.

Molte fondazioni stanno mutando i loro statuti proprio per aprirsi a questa fattispecie. La Fondazione di partecipazione viene costituita da un promotore-fondatore che le conferisce un patrimonio, ma contestualmente apre la possibilità ad altri soci fondatori di entrare versando un proprio contributo. In questo modo, gli altri soci fondatori pagano una quota annuale per partecipare alla Fondazione e al consiglio direttivo, prendendo parte alle decisioni che riguardano la gestione.

Questo tipo di Fondazione, grazie all'apertura ad altri soci di partecipazione, consente la costituzione e il mantenimento di una Fondazione anche in presenza di insufficienti risorse patrimoniali familiari e la possibilità di coinvolgere nelle finalità proprie della Fondazione, oltre a privati e società, anche importanti agenzie pubbliche come le Regioni e i Comuni.